

Superbonus al 110% per lavori condominiali – OK per le unità A/1

2 Ottobre 2020

I possessori/detentori di unità immobiliari “di lusso”, nella categoria catastale A/1, poste all’interno di un condominio possono usufruire dei *Superbonus* al 110% per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali.

Questo l’importante chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate in una delle **FAQ disponibili sul proprio sito internet**, nell’area dedicata alle detrazioni potenziate al 110%, ed aggiornate al 30 settembre scorso.

In particolare, come sostenuto dall’ANCE, l’**Amministrazione finanziaria ammette per la prima volta l’applicabilità del Superbonus al 110% in favore dei soggetti proprietari o detentori, nell’edificio in condominio, di abitazioni “di lusso”, accatastate nella categoria A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) ed A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), in relazione alle spese sostenute per gli interventi sulle parti comuni condominiali.**

Viene, così, esteso l’ambito applicativo del beneficio, che altrimenti avrebbe rischiato di compromettere l’applicabilità dei bonus potenziati al 110% per l’intero condominio, in contrasto con l’obiettivo sotteso all’introduzione dei *Superbonus* di implementare un ampio e reale processo di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

In conformità con la disposizione di legge viene, invece, confermato che i proprietari o detentori dei medesimi immobili “di lusso” (A/1, A/8 ed A/9, non aperti al pubblico), non possono fruire dei *Superbonus* per i cd. interventi “trainati” realizzati sulle singole unità[1].

Con riferimento agli altri temi trattati, l’**Agenzia delle Entrate**, nella **nuove FAQ** precisa che:

- **in caso di lavori condominiali, se la spesa è sostenuta da uno solo dei soggetti comproprietari di una medesima unità immobiliare, per usufruire del beneficio non è necessaria alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate.**

In ogni caso i comproprietari possono accedere ai *Superbonus* ripartendo fra loro la detrazione, per ciascun periodo d’imposta, in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico.

Inoltre, ciascuno di essi può optare, in alternativa alla fruizione diretta del beneficio, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, effettuando l’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate[2];

- sono **agevolate** con i *Superbonus* le **spese sostenute** per interventi su **immobili che acquisiranno la destinazione abitativa solo al termine dei lavori, a condizione che dal titolo edilizio autorizzativo risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso** del fabbricato (ad es., da strumentale in abitativo);
- risulta **agevolabile** l’intervento di **isolamento termico eseguito su una sola porzione dell’involucro esterno dell’edificio**, che interessa **una singola unità, a condizione che** questo interessi **più del 25% della superficie disperdente lorda** dell’intero

edificio e **raggiunga il miglioramento** di almeno **due classi energetiche** dell'intero fabbricato, o della classe energetica più alta (da attestare mediante APE);

- **la realizzazione del cappotto termico per le pareti interne di un'unità immobiliare può accedere all'Ecobonus al 110%, come intervento "trainato", solo se viene effettuato contestualmente** ad un **intervento "trainante"** (ad es. sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale) sulle parti comuni dell'edificio in condominio.

In ogni caso, per l'intervento si può usufruire del cd. *Ecobonus ordinario*^[3], nel rispetto di tutti i requisiti e degli adempimenti previsti per tale agevolazione.

Si ricorda, per ogni approfondimento, che sul **sito dell'ANCE è possibile trovare un'apposita sezione, in costante aggiornamento, dedicata alle FAQ sul Superbonus al 110%.**

^[1] Come stabilito dall'art.119, co.15-*bis*, del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020. Si ricorda che con una modifica all'originaria disciplina dei *Superbonus*, l'art.80 del D.L. 104/2020 (cd. "*D.L. Agosto*"), in corso di conversione in legge, ha ammesso l'applicabilità delle detrazioni potenziate nell'ipotesi di unità accatastate in *A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici*, a condizione che siano aperte al pubblico - Cfr. ANCE "*DL di Agosto - le misure fiscali il commento dell'ANCE*" - [ID n.41360 del 31 agosto 2020](#).

^[2] Cfr. il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, prot. n.283847/2020

^[3] Ai sensi dell'art.14 del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013.

41799-FAQ AdE agg 30 sett.pdf [Apri](#)